

COMUNE DI PARONA

Provincia di Pavia

Repertorio n. del.....

CIG

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER LA DURATA DI MESI 24

A FAR DATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'anno duemiladiciannove il giorno, del mese di, nella residenza

comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Segretario

Comunale del Comune di Parona, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli

atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

Il/La Responsabile/ Dirigente

nato/a a, il.....

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA

che rappresenta nella sua qualità di di seguito nel

presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".

Il/La Sig.....

nato/a a, il.....

residente a, in Via, n.

nella sua qualità di, dell'Impresa

con sede legale in

Via, n., C.F./P.IVA

di seguito nel presente atto denominato "appaltatore";

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n.

....., in data, si stabiliva di procedere all'appalto del

servizio di

....., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di

gara, con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016,

n. 50 s.m.i.;

- con la suddetta determinazione è stata approvata la lettera d'invito e il disciplinare di

gara ed è stato disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte:

quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b) del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di servizi caratterizzati da elevata

ripetitività per i quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione

oggetto dell'appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in

termini economici per l'Amministrazione;

- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n., in

data, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato

aggiudicato l'appalto del servizio, in via definitiva, all'impresa suddetta;

- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data

..... a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in

capo all'impresa aggiudicataria;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all'impresa

in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l'appalto

del servizio di

che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3 - Durata

Il contratto ha una durata dalla data odierna e termina il

Art. 4 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, è stata costituita mediante n.

..... emessa da

..... in data per un importo di

euro

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione

Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico
prestazionale

Art. 6 - Prezzo

1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma complessiva di euro

..... (diconsi euro)

comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro

....., tenuto conto del ribasso del% offerto ed

accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105, comma 4, del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i, le prestazioni del servizio che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato tecnico prestazionale e dalla normativa vigente in materia

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modiche e

integrazioni.

Art. 9 – Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni alle seguenti scadenze:

pagamento al raggiungimento di un importo minimo di € 20,000,00 al netto del ribasso d'asta.

2. L'appaltatore dichiara che il/la sig/ra

.....

nato/a a, il, è

autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo

anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute

dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono

allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione

aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto,

il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del

pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti

precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice

per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n.

55) intestata al di – Settore

....., "codice univoco ufficio" **IPA** e con liquidazione a

 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del	
	DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà	
	direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.	
	Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante	
	ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della	
	notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)	
	agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge	
	n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente	
	contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.	
	4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con	
	interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi	
	relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Art. 11 - Responsabilità	
	1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati,	
	eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di	
	trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.	
	2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di	
	proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.	
	Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto	
	1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel	

	capitolato prestazionale sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10	
	giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.	
	2. L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali	
	controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano	
	riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima	
	inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e	
	condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel	
	corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione " <i>ipso</i>	
	<i>iure</i> " del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione " <i>ipso iure</i> " del contratto nei	
	seguenti casi:	
	1) fallimento dell'aggiudicatario;	
	2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;	
	3) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale	
	di lavoro.	
	4) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi	
	dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.	
	5)	
	3. In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il	
	corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.	
	Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione	
	può incamerare la cauzione prestata.	
	Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016	
	Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 13, il presente contratto può essere	

risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art.

108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'appaltatore;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al

	richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs.	
	n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.	
	3. <input type="checkbox"/> È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale	
	competente per territorio è quello di	
	Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore	
	L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza	
	delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da	
	qualsiasi responsabilità al riguardo.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi	
	momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità	
	alle pattuizioni.	
	Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni	
	L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a	
	seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e	
	rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.	
	Art. 18 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e	
	con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi	
	relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia	
	Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di	
	una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del	
	medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.	
	Art. 20 - Osservanza delle condizioni di lavoro	

	1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle	
	disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni	
	sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.	
	2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati	
	nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori	
	a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla	
	categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni	
	risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto	
	collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.	
	3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino	
	alla sostituzione.	
	4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle	
	associazioni stipulanti o receda da esse.	
	5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa	
	comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del	
	lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.	
	6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa	
	si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato	
	pagamento.	
	Art. 21 - Oneri, stipula e registrazione	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del	
	contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure	
	di legge.	
	2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile	

	dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.	
	3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti	
	richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori	
	assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).	
	4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione	
	appaltante.	
	5. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del	
	presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei	
	dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla	
	comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati	
	stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e	
	conseguenti al presente atto.	
	Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato	
	conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i..	
	Articolo 22 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del	
	Regolamento U.E. 679/2016	
	1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma	
	del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché	
	alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei	
	dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al	
	fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.	
	In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di	
 quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità	
	dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed	

	unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo,	
	ossia per l'affidamento del servizio di “.....”	
	2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla	
	normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce	
	l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle	
	eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.	
	3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese	
	quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in	
	possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non	
	divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a	
	qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del	
	Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa	
	autorizzazione della Stazione Appaltante.	
	4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
	consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
	collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e	
	risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi	
	della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.	
	5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha	
	facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà	
	tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice	
	
	F.to per l'Appaltatore	

[illegible]